



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 448/13/CONS

TRATTAMENTO DI MISSIONE PER GLI SPOSTAMENTI TRA LE SEDI DI NAPOLI E ROMA E INDENNITÀ DI TURNO PER IL PERSONALE CON MANSIONI DI AUTISTA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 luglio 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante: *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 Luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e in particolare l'articolo 6, comma 12;

VISTA la legge 15 dicembre 2011 n. 217;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2013;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (nel seguito: l'Autorità) n. 17/98, recante *“Approvazione dei Regolamenti concernenti l'Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”*, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 113/01/CONS, recante *“Disciplina dell'attività sindacale presso l'Autorità: 1) Convenzione per i diritti sindacali; 2) Relazioni sindacali; 3) Protocollo d'intesa relativo agli istituti che disciplinano il*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trattamento giuridico ed economico del personale dipendente”, e in particolare l’articolo 2 del Protocollo;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 217/02/CONS, recante “*Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell’Autorità, le spese del Presidente e dei Commissari, le spese di rappresentanza, l’utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio*”, ed in particolare l’articolo 9;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 419/06/CONS, recante “*Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità*”, e in particolare gli articoli 2 e 3;

VISTO “*l’Accordo per la revisione del trattamento economico del personale dipendente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, sottoscritto tra la rappresentanza dell’Autorità e le Organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL, FIBA-CISL, FISAC-CIGL in data 19 aprile 2006 e dalla UIL-CA in data 28 aprile 2006 e approvato dal Consiglio in data 4 maggio 2006;

VISTO l’Accordo sindacale vertente su: “*abolizione regime di missione Roma Napoli e indennità di turno/guida per il personale con mansioni di autista*”, sottoscritto dalla rappresentanza dell’Autorità e dalle Organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL, FIBA-CISL, SIBC-FISAV, UIL-CA, in data 8 luglio 2013 e ratificato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2013;

CONSIDERATO che, ai fini della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, le diarie per missioni all’estero non sono più dovute, salvo casi ridottissimi, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, convertito dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 217/2011, alla luce della circolare interpretativa del 5 febbraio 2013 sopra richiamata;

CONSIDERATA la necessità di intervenire sul trattamento economico previsto per le missioni nazionali, nell’ottica di un generale contenimento delle spese e al fine di un maggiore efficientamento dell’azione amministrativa, limitatamente agli spostamenti di servizio tra le sedi di Napoli e Roma;

CONSIDERATO che per gli spostamenti Napoli-Roma l’accordo dell’8 luglio 2013 ha stabilito che il personale interessato opera in regime di servizio esterno, prevedendo altresì che, ai fini del calcolo dell’orario, il servizio esterno sarà forfettariamente determinato in 2 ore e 20 minuti (in considerazione dei tempi di viaggio), cui andrà ad aggiungersi l’orario di lavoro prestato in sede fino a concorrenza dell’orario d’obbligo giornaliero;

TENUTO CONTO che nei sopra riportati casi il dipendente ha diritto a vedersi riconosciuto il buono pasto nonché il titolo di viaggio di 2^a classe A/R o quello



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

acquistato al prezzo più vantaggioso e che nel caso di servizio che si protrae il giorno successivo al medesimo dipendente saranno rimborsate le eventuali spese di pernottamento e vitto entro i limiti previsti;

TENUTO CONTO, inoltre, che l'autorizzazione al servizio esterno per il raggiungimento della sede di servizio diversa da quella di assegnazione non implica anche l'autorizzazione ad effettuare prestazioni straordinarie o eccedenze orarie, prestazioni quest'ultime comunque soggette alla specifica disciplina autorizzatoria;

RITENUTO che, con riguardo al trattamento economico del personale con mansioni di autista, l'accordo sopra menzionato ha previsto l'articolazione in due turni (dalle 7.00 alle ore 14.30 e dalle 14.30 alle ore 22.00) nell'ambito dell'orario giornaliero di lavoro, dando priorità di copertura al primo turno;

TENUTO CONTO che, con riguardo alla sopra riportata disciplina, l'indennità prevista sarà pari al 24% della retribuzione di livello mensile e che tale indennità sarà riconosciuta solo per i giorni di effettiva presenza in servizio del personale interessato, escludendo con ciò i giorni di assenza a qualsiasi titolo;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'indennità di missione per gli spostamenti di servizio del personale dell'Autorità tra le sedi di Napoli e Roma e viceversa, è soppressa. I predetti spostamenti ricadono sotto il regime del servizio esterno, forfettariamente determinato in 2 ore e 20 minuti, cui si aggiunge l'orario di lavoro prestato in sede fino a concorrenza dell'orario d'obbligo giornaliero.
2. L'autorizzazione al servizio esterno per il raggiungimento della sede di servizio diversa da quella di assegnazione non implica anche autorizzazione ad effettuare prestazioni straordinarie o eccedenze orarie, prestazioni quest'ultime comunque soggette alla specifica disciplina autorizzatoria.
3. L'indennità per il personale con mansioni di autista è pari al 24% della retribuzione di livello mensile solo per i giorni di effettiva presenza in servizio ed il turno orario per il predetto personale è articolato, alternativamente, come di seguito, con priorità di copertura per il primo turno: 1° turno: dalle ore 7.00 alle ore 14.30; 2° turno: dalle ore 14.30 alle ore 22.00.
4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente delibera sono abrogate.
5. La presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2013

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Selafani

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Amelcardani